SENT. NR. 172/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Alberto RIGONI	Presidente f.f.
Marco CATALANO	Consigliere Relatore
Kelena NIKIFARAVA	I Referendario

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46759 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

CAVALLINI Gian Maria (C.F. CVLGMR56P17E463H), nato il 17.09.1956 a La Spezia ed ivi residente alla Via Giovanni Sforza n. 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Pertici del Foro di Lucca (C.F. PRTNDR70H01L833P) e Luigi Piergiuseppe Murciano del Foro di Pisa (C.F. MRCLPR76H27D862H), come da procura agli atti del procedimento, con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi pec: andrea.pertici@pec.avvocatilucca.it e luigimurciano@legalmail.it

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale:

Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare CAVALLINI Gian Maria, come sopra generalizzato, a pagare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di euro 491.310,95, o quello diverso che riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.

Per CAVALLINI Gian Maria:

preliminarmente, ferme restando tutte le eccezioni e le difese svolte nella presente memoria, considerate prevalenti le esigenze di celerità e certezza, ritenuto non manifestamente infondato e comunque ingiustificato il dissenso espresso dalla Procura regionale ai sensi dell'art. 130, co. 5, c.g.c., previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, accertare l'insussistenza della causa di inammissibilità di cui all'art. 130, co. 4, c.g.c. e accogliere la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, determinando la somma dovuta dal convenuto in euro 115.000,00 ovvero nella diversa somma che il Collegio riterrà congrua nel limite massimo del 50% della pretesa azionata, e assegnando il termine di legge per il relativo versamento;

in caso di mancato accoglimento della richiesta, e comunque in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla Procura regionale e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti del convenuto e, in subordine, dichiarare prescritta quanto meno la pretesa relativa alla voce di danno da lesione del rapporto sinallagmatico; nel merito, rigettare la domanda

perché infondata in fatto e in diritto, per difetto di prova dell'elemento soggettivo del dolo e del danno;

in via subordinata, riqualificare le condotte contestate in termini di colpa grave e, per l'effetto, esercitare nella misura più ampia il potere riduttivo dell'addebito, applicando altresì i limiti alla condanna previsti dalla normativa vigente in quanto applicabili al presente giudizio;

in via ulteriormente subordinata, rigettare comunque la domanda relativa alla voce di danno da lesione del rapporto sinallagmatico e ridurre la voce di danno diretto escludendo gli importi non documentati, le prestazioni duplicate, le prestazioni rese dopo il 31.03.2020, al di fuori di qualsiasi rapporto con l'Azienda, la quota dei corrispettivi spettante al professionista e quella destinata alla copertura dei costi e l'IVA addebitata ai pazienti, e detraendo in ogni caso quanto eventualmente recuperato o acquisito dalla finanza pubblica, in sede penale o tributaria, in relazione ai medesimi fatti;

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio CAVALLINI Gian Maria davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che con segnalazione prot. n. 041056/2025 del 06.02.2025 e successivi aggiornamenti, la Guardia di Finanza di Modena – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria - trasmetteva denuncia di danno erariale a carico del convenuto, all'epoca dei fatti professore associato presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, già Direttore, dal 30.11.2002 fino al 29 febbraio 2020, della struttura complessa di

Oftalmologia dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena e in seguito, dal 1° marzo al 31 marzo 2020, Professore associato di Oftalmologia equiparato a dirigente medico a tempo pieno.

Segnalava che il convenuto ha optato, a decorrere dal 1° aprile 2020, per l'attività libero-professionale extramuraria (rapporto non esclusivo) con la conseguente scelta per il regime di impegno a tempo definito.

Dalla segnalazione richiamata emergeva che il convenuto, **autorizzato a compiere attività in regime di intramoenia**, attraverso artifici ed omesse fatturazioni, incassava e tratteneva indebitamente, per il periodo 15.01.2018 - 28.04.2020, somme per l'ammontare complessivo pari ad euro 362.084,00, in realtà destinate alla predetta Azienda ospedaliera in violazione delle convezioni stipulate con l'Ente pubblico.

Ed invero in data 20.07.2023, la Guardia di Finanza di Modena – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - avviava una verifica fiscale nei confronti del Professor CAVALLINI, al fine di controllare il corretto adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria per i periodi d'imposta dal 01.01.2020 al 20.07.2023, verifiche poi estese alle annualità 2018 e 2019.

La preliminare analisi della documentazione extracontabile acquisita all'atto dell'accesso domiciliare e di cui in seguito evidenziava che alcune prestazioni di servizio non apparivano documentate in conformità a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Pertanto, le verifiche venivano estese agli anni 2018 e 2019.

Nel corso delle attività di verifica, venivano acquisiti documentazione e dati afferenti ai rapporti di dipendenza e/o collaborazione intercorsi

tra il prof. CAVALLINI e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (in seguito, anche UNIMORE, AUSL o AOU). Nello specifico i militari acquisivano la seguente documentazione:

- stati di servizio presso l'allora U.S.L. n. 16 di Modena e presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;

- convenzioni annuali per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale presso gli studi professionali privati ubicati a Modena e a La Spezia (anni 2018, 2019, 2020). Dalle convenzioni acquisite emergeva che l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio ubicato a Modena cessava il 31.07.2019, mentre rimaneva attiva fino al 31.03.2020 l'autorizzazione relativa allo studio a La Spezia;

- riepilogativi in formato Excel delle prestazioni svolte in regime di intramoenia e di intramoenia allargata negli anni 2018, 2019 e 2020. Il file risultava suddiviso in due schede, la prima contenente i dati relativi all'attività libero professionale intramuraria svolta all'interno del Policlinico di Modena e l'altra con l'attività intramuraria cd. allargata svolta presso gli studi ubicati a Modena e a La Spezia.

Venivano altresì acquisiti lo Statuto dell'Ateneo ed il regolamento per lo svolgimento di attività ed incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e ricercatori universitari.

Durante le operazioni di accesso presso lo studio privato del professionista, sito in Modena, veniva reperita dai militari **documentazione extracontabile**. In particolare, i militari rinvenivano una busta aperta contenente vari foglietti manoscritti e agende

anch'esse manoscritte. I foglietti manoscritti, relativi al periodo 15.01.2018 - 05.06.2018, riportavano dati utili ai fini della ricostruzione delle prestazioni sanitarie erogate dal prof. CAVALLINI Gian Maria in quanto contenevano:

- data della visita;
- cognomi dei pazienti;
- importo incassato per ogni paziente;
- eventuali note a margine.

Il raffronto tra la documentazione extracontabile acquisita (foglietti e agende manoscritti) e i dati comunicati da UNIMORE - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - consentiva di accertare che molte visite mediche erano state effettuate dal prof. CAVALLINI senza la prescritta e doverosa comunicazione all'Azienda ospedaliera e senza la relativa emissione di fattura e/o ricevuta sanitaria.

Le prestazioni sanitarie erogate dal professionista in violazione della normativa che regolamenta l'attività intramuraria, ivi incluse le convenzioni annuali stipulate con l'Azienda per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria venivano individuate dal medesimo professionista mediante l'indicazione, in corrispondenza dell'importo incassato, di un determinato "carattere speciale" costituito da un cerchietto contenente un simbolo non meglio identificato.

L'ulteriore raffronto tra la documentazione extracontabile acquisita (agende e foglietti manoscritti) e i dati comunicati da UNIMORE - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, effettuato per il periodo dal 01.01.2019 al 06.03.2020, consentiva di accertare che, anche

per tale periodo, alcune visite mediche erano state effettuate dal prof. CAVALLINI senza la prescritta comunicazione all'Azienda ospedaliera e senza la relativa emissione di fattura e/o ricevuta sanitaria.

Venivano altresì riscontrate, con riferimento ai primi giorni in cui il professionista era formalmente autorizzato a svolgere attività in regime di extramoenia (e pertanto dopo l'apertura della partita IVA), annotazioni presenti nella documentazione extra contabile – quali "se la fermano dice che paga la prossima volta", "150 se la fermano controllo gratuito", "100 se la fermano non ha pagato", "2' contanti (me li porta 100 il figlio)", "2' se la fermano le mando la ricevuta" –, che rappresentano un evidente indice sintomatico di una condotta marcatamente dolosa, volta anche a sottrarre ricavi alla regolare imposizione fiscale.

I militari procedevano altresì ad escutere a sommarie informazioni, ex art. 351 c.p.p., alcuni pazienti visitati dal Prof. CAVALLINI presso lo studio sito in Modena che dichiaravano di aver effettuato la prenotazione telefonicamente e di aver pagato il corrispettivo in contanti alla segretaria del Professore.

Pertanto, si accertava l'incasso delle seguenti somme, non fatturate:

anno 2018	€ 55.900,00;
anno 2019	€ 141.458,00
anno 2020 (fino al 31.3)	€ 14.454,00.

Inoltre, al fine di accertare con precisione la posizione fiscale del professionista sottoposto a verifica, nel settembre del 2024 veniva

avviato un controllo fiscale in materia tributaria relativamente ai rapporti commerciali direttamente e/o indirettamente intercorsi tra la F.C. S.A.S. DI NOVEL LORENA & C. e il convenuto per i periodi d'imposta dal 01.01.2018 al 31.12.2023.

Le risultanze della verifica acclaravano, secondo l'organo requirente, che in riferimento alla compagine sociale della ridetta società, la sig.ra - OMISSIS -, è socio accomandatario al 95%, mentre – OMISSIS - è socio accomandante al 5%.

I militari conducevano un'analisi approfondita del fatturato attivo della ridetta società da cui emergeva che nel periodo 2018/2020, emetteva fatture attive verso privati aventi ad oggetto "noleggio strumentazione medica vs privati" che celavano prestazioni sanitarie erogate dal prof. CAVALLINI.

In particolare, per il periodo dal 2018 al 2020 (fino a tutto il 28 aprile 2020), la F.C. S.A.S. DI NOVEL LORENA & C. emetteva un numero cospicuo di fatture, come riportate in tabella, con distinzione per annualità e oggetto della fattura:

	2018		2019		2020	
Oggetto	imp	iva	imp	iva	imp	
Quota utilizzo OCT	62.325,75	13.714,25	50.588,45	11.131,55	7.314,50	1.609,50
Quota utilizzo laser giallo	1.639,40	360,60	450,82	99,18		
Quota utilizzo strumentazione oculistica	819,62	180,38				
Quota utilizzo OCT con Microperimetria	131,15	28,85				
totale	64.915,92	14.284,08	51.039,27	11.230,73	7.314,50	1.609,50

Negli anni d'imposta 2018 e 2019 venivano emesse rispettivamente n. 588 e n. 448 fatture attive nei confronti di soggetti privati con le seguenti

causali: “Quota utilizzo OCT”; “Quota utilizzo strumentazione oculistica”; “Quota utilizzo laser giallo”; nell’anno di imposta 2020 venivano, invece, emesse n. 64 fatture verso privati con causali corrispondenti a quelle sopra indicate.

Secondo l’organo requirente dalle attività di indagine svolte dai militari, ivi inclusa l’escussione a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. di alcuni pazienti emergeva che detto modus operandi veniva posto in essere dalla F.C. S.A.S. DI NOVEL LORENA & C, in concorso con il professor CAVALLINI, al fine di celare le prestazioni mediche rese da quest’ultimo sotto forma di noleggi di attrezzatura medica nei confronti dei pazienti in quanto il convenuto, per gli anni di imposta 2018, 2019 e per il primo trimestre 2020, non era titolare di partita IVA e, pertanto, non poteva rendere prestazioni mediche in qualità di libero professionista.

Ad avvalorare la circostanza, secondo la procura militava il fatto che tali tipologie di prestazioni rese dalla F.C. S.A.S. DI NOVEL LORENA & C e rivolte a soggetti privati, cessavano del tutto in data 28.04.2020, in concomitanza con l’apertura della partita IVA da parte del CAVALLINI. Infatti, a far data dal 28.04.2020 fino al 31.12.2023, tutto il fatturato attivo della F.C. S.A.S. DI NOVEL LORENA & C veniva rivolto esclusivamente al prof. Gian Maria CAVALLINI con fatture riferibili al canone di locazione dell’immobile adibito a studio professionale e sito in Modena (MO), viale Amendola n. 150, che -come anticipato- risulta di proprietà della società, e al noleggio di attrezzatura medica.

Ad opinione della Procura le fatture riportate nella precedente tabella si riferivano ad operazioni non realmente effettuate, che celavano prestazioni sanitarie sotto forma di noleggio di attrezzatura medicale. Inoltre, il prestatore indicato in fattura (F.C. S.A.S. DI NOVEL LORENA & C) risultava diverso da quello effettivo che realizzava la prestazione (CAVALLINI Gian Maria). Dette fatture venivano, in sede di verifica, considerate non genuine, sia in termini oggettivi che soggettivi, e da ricondurre interamente al prof. CAVALLINI Gian Maria, in quanto direttamente/indirettamente effettivo prestatore del servizio. Emergeva pertanto che, per il periodo 15.01.2018-28.04.2020, il professore CAVALLINI Gian Maria aveva ritratto dalle prestazioni sanitarie erogate in violazione delle convenzioni stipulate con l'Azienda nonché della normativa fiscale, ed indebitamente fatturate da F.C. S.A.S. DI NOVEL LORENA & C, i seguenti compensi:

2018	€ 79.200,00
2019	€ 62.270,00
2020	€ 8.802,00

Per le tali condotte, nell'ambito del procedimento penale n. 617/2024 R.G.N.R. - n. 677/25 R-G.GIP, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena, in data 30 giugno 2025, disponeva con decreto il sequestro preventivo di somme e/o valori e/o di beni immobili di proprietà di CAVALLINI sino alla concorrenza di euro 362.084,00, finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c.p. in relazione al reato di cui all'art. 314 c.p.

Ravvisando ipotesi di responsabilità amministrativa, veniva notificato

rituale invito a dedurre contestando, in definitiva, il seguente danno così suddiviso:

- euro 362.084,00 in quanto, nella sua qualità di direttore pro-tempore della struttura complessa di Oftalmologia dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, e quindi incaricato di pubblico servizio, autorizzato a compiere attività in regime di intramoenia ed in violazione delle convenzioni stipulate con l'Ente pubblico, attraverso artifici ed omesse fatturazioni, ha incassato e trattenuto indebitamente somme destinate alla predetta Azienda;
- euro 129.226, 95 quale 50% delle retribuzioni percepite nel periodo in considerazione, quale danno da violazione del rapporto sinallagmatico

L'invitato rinunciava alla richiesta audizione e non depositava deduzioni.

A seguito della notifica della citazione la difesa avanzava le seguenti eccezioni.

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

Asseriva che a seguito dell'entrata in vigore della legge nr. 1 del 2026, il termine di prescrizione decorre dal compimento del fatto, indipendentemente da quanto la p.a. e la Corte ne sia venuta a conoscenza delimitando l'ipotesi dell'occultamento doloso ai casi in cui questo si sia realizzato con condotta attiva o in violazione di doveri di comunicazione.

Ebbene, poiché le condotte si collocano tra il 15.1.2018 e il 28.4.2020, il quinquennio di prescrizione è decorso dal gennaio 2023 al 28.4.2025,

mentre l'invito è stato notificato il 10.2.2026. Né la citazione indica quali siano i comportamenti occulti. Inoltre, l'eventuale occultamento doloso non coincide con il dolo della condotta contestata al convenuto.

Infine, non si potrebbe parlare di violazione di obbligo di comunicazione, atteso che l'attività extra era stata regolarmente autorizzata dalle amministrazioni di appartenenza.

DIFETTI DI PROVA DEL DOLO

Il dolo richiede la volontà non solo del fatto, ma anche del pregiudizio patrimoniale; si tratta di un aspetto non valorizzato dalla citazione.

Né si può dedurre la prova del dolo dalla esistenza di un procedimento penale, in quanto si tratta di due procedimenti autonomi e che richiedono un dolo diverso.

Contesta le sommarie informazioni acquisite dagli organi investigativi, che non sono indice di quanto afferma la Procura.

CARENZE PROBATORIE IN ORDINE ALLA VOCE DI € 362.084,00.

Quanto ad € 211.812,00, contesta la ricostruzione effettuata su appunti manoscritti e sul significato attribuito dalla Procura; tra l'altro i fogli manoscritti riguardano solo il periodo 15.1.2018 5.6.2018; affermava che vi era il pericolo di duplicazione tra le somme di cui ai cessionari delle fatture e quelle comunicate all'azienda.

Contestava la quantificazione e la ricostruzione delle fatture e asseriva che al massimo l'azienda era creditrice di fatture per lo studio non autorizzato.

Inoltre, solo una parte delle somme non riversate erano di competenza dell'azienda; non erano stati computati i costi sostenuti dal convenuto

per le strutture da egli usate e di sua proprietà; avevano considerato anche l'IVA versata dalla società F.C. s.a.s.

Evidenziava il fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto per tasse interessi e sanzioni su compensi non dichiarati.

CONTESTAVA LA LESIONE DEL RAPPORTO SINALLAGMATICO

Sia per mancanza di prova sia per trattarsi di duplicazione di danno; contestava che il 50% individuato dalla procura non si basava su conteggi analitici.

EVIDENZIAVA IL RISCHIO DI DUPLICAZIONI per l'esistenza di duplicazione tra questo giudizio e quello penale e quello tributario.

Chiedeva l'acquisizione delle convenzioni con l'AOU, il deposito delle s.i.t. e chiedeva la definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.

Alla udienza del 21.10.2026 assistiti dal dott. Enrico TIBERI dopo la relazione del magistrato, sentito il P.R. nella persona del SPG Guida IORIO, gli avvocati Francesco Cardile in sostituzione dell'avv. Pertici Andrea e Murciano Luigi Piergiuseppe, la causa passava in decisione.

DIRITTO

RICHIESTA DI DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 130 CGC

Si premette che, alla luce delle evenienze probatorie in atti e di quanto depositato dal PR non è possibile una definizione ex art. 130 c.g.c. richiesto con la comparsa di costituzione alla quale ha fatto seguito parere negativo del PR, attesa l'esistenza di un profilo di doloso arricchimento.

È stata depositata richiesta di rinvio a giudizio del PM ordinario (con

fissazione udienza al 4.11.2026, per il reato, tra l'altro, di cui all'art. 314 c.p. per l'essersi impossessato di somme di pertinenza della ASL di Parma).

PRESCRIZIONE

Secondo l'impostazione della difesa, nella fattispecie si sarebbe maturata la prescrizione.

Ed infatti, né il comportamento del convenuto sarebbe da qualificare doloso, per cui la prescrizione decorre dal fatto, terminato nel 2020; né vi sarebbe la prova del doloso occultamento, a seguito della modifica della legge 20 del 1994 operata dalla legge nr. 1 del 2026, secondo cui "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno,* ***ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.***"

La difesa richiama, a tal proposito, la sentenza nr. 149 del 2026 II Appello secondo cui "*La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, "precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris, una ulteriore specifica condotta, indirizzata e finalizzata a impedire la conoscenza del fatto. Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire e impedire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto.*

L'occultamento, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell'illecito"

Afferma, in definitiva, che il convenuto non avrebbe agito volendo dolosamente arricchirsi, né vi sia stata alcuna violazione di obblighi di comunicazione.

In realtà, egli ha violato scientemente gli obblighi contratti con la AOU di Modena.

Gli allegati 5, 6 e 7 delle convenzioni stipulate, prodotte dall'ufficio requirente, e contenute nella nota della G.D.F. MODENA nota prot. 0041056 del 6.2.2025 affermano che

"Il professionista ... si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

espletamento del servizio di prenotazione;

inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda di appartenenza dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati e alle prestazioni erogare oltre agli estremi di pagamento, anche il raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo elettronico."

Pertanto, emerge dal contratto stipulato un chiarissimo obbligo di comunicazione (e di rendicontazione).

Il convenuto ha scientemente omesso, pur essendovi obbligato, di comunicare all'Azienda i dati dei clienti e i pagamenti, sicchè è integrata la fattispecie prevista dalla norma, che richiede la violazione di obblighi di comunicazione.

MERITO

Nel merito la domanda è parzialmente fondata.

Il capo a) della richiesta di rinvio a giudizio penale riprende la prima voce di danno avanzata dal Procuratore Regionale, e sulla base della documentazione prodotta emerge come il CAVALLINI si sia impossessato di denaro dell'azienda; gli allegati 8, 9 e 10 della comunicazione di danno erariale ritualmente prodotti dalla Pubblica Accusa contengono le convenzioni dell'attività libero professionale extra muraria e statuiscono che il cliente deve pagare la prestazione alla ASL, che gestisce prenotazioni e che lo deve dotare di POS; in conseguenza il CAVALLINI si è dolosamente impossessato di € 362.084,00, integrando il delitto di peculato, come confermato dalla Corte di cassazione"

Cass Sez. 6 n. 24717 del 24/04/2024 Ud.

"Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, omette poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non derivi da un affidamento devoluto solo "intuitu personae" ovvero da una condotta "contra legem". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per non aver chiarito se l'imputata, svolgendo le prestazioni sanitarie presso il proprio studio professionale, avesse previamente attivato la procedura di "intra moenia" allargata, cui era autorizzata, trattenendo quanto aveva riscosso in ragione del proprio ufficio, ovvero avesse operato al di fuori del rapporto con l'amministrazione, in violazione delle

norme contrattuali e disciplinari ad esso inerenti).”

Cass Sez. 6 n. 15945 del 18/02/2021 Ud.

“Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "intra moenia"), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il medico, sia pur in via di fatto e senza essere a ciò espressamente tenuto, si ingerisce nell'incasso di somme appartenenti, almeno in parte, all'ente pubblico, delle quali ha avuto la disponibilità nello svolgimento del suo ufficio).”

A riprova dell’impossessamento, in disparte le annotazioni riportare dalla PG, vi sono le sommarie informazioni dei pazienti, che confermano l’incasso in nero da parte del convenuto.

OMISSIS escusso il 10.4.2024 ha affermato che pagamenti avvenivano sempre in contanti (pag. 2); dichiara che una visita di controllo in nero *“costava dai 100,00 ai 150,00 euro”;*

OMISSIS, escusso il 13.4.2024 ha dichiarato “*non ho mai ricevuto alcuna fattura per le prestazioni ricevute e pagate.”*

OMISSIS, in data 13.5.2025 ha affermato di essere stato visitato, e che la fattura nr. 12/2020 rilasciata era intestata a F.C. sas; recatosi al CAF ha richiesto ulteriore documentazione per scaricare la visita e il CAVALLINI gli ha rilasciato un certificato del 22.6.2021 con il quale si certificava che la fattura 12 del 2020 riguardava visita medica.

OMISSIS, escussa il 13.5.2024, ha affermato di aver sempre pagato in

contanti.

OMISSIS, OMISSIS, il 13.5.2024 ha confermato di non aver mai ricevuto fatture.

OMISSIS (16.5.2024) pagava sia in contanti che con il bancomat; quando pagava in contanti non riceveva mai fattura.

OMISSIS il 21.5.2024 ha confermato di aver pagato sempre in contanti.

OMISSIS (24.5.2024) ha pagato in contanti senza alcuna ricevuta.

OMISSIS, moglie di OMISSIS (25.5.2024) ha confermato il pagamento in contanti.

Se a ciò si aggiunge la documentazione extracontabile rinvenuta dalla P.G. (annotazioni) emerge a conferma dell'ipotesi accusatoria.

A pag. 1 (datata 15.1.2018) dell'all. 12 a sinistra vi sono dei cognomi con delle cifre (da 100 a 200) e l'annotazione OCT.

Tale elenco continua nello stesso modo fino pag. 12. È evidente che si tratta di una contabilità parallela in cui il convenuto segnava informalmente le somme via via ricevute dai pazienti (che, ripetesi, hanno confermato di aver pagato in nero). A pag. 13 vi è il versamento in contanti della somma di € 4.420,00 a favore della FC sas.

Da pag. 13 ricominciano le annotazioni fino a pag. 29 (indicando i giorni di marzo e aprile) e a pag. 30 vi è un altro bonifico.

Da pag. 31 a pagina 39 sono indicati nominativi e somme fino a giugno 2018.

Risulta, al di là di ogni ragionevole dubbio e in mancanza di una plausibile ricostruzione contraria.

Al riguardo parte convenuta ha contestato la ricostruzione operata

dall'ufficio requirente in quanto gli appunti si fermavano al giugno del 2018.

In realtà a pag. 46 della CNR allegato 33, emerge come in sede di accesso domiciliare siano state rinvenute agende e/o fogli manoscritti anche per i periodi successivi (da 1.1.2019 fino al giorno dell'accesso).

I militari operanti hanno trascritto i dati extracontabili su un foglio *Excel,* e confrontati con i dati ottenuti da AOU Modena. Il raffronto ha consentito di accertare quali siano state le prestazioni (tra quelle appuntate) non comunicate, per le quali non vi è stato nemmeno versamento di compenso.

Diversamente dagli appunti del 2018, per il 2019 e il 2020 accanto alle somme di denaro è stata rinvenuta la scritta "b", e vi è corrispondenza con quanto comunicato alla AOU; la conseguenza è che laddove non sia stata inserita la "b" si è trattato di prestazioni con comunicate i cui proventi sono stati trattenuti dal convenuto. La somma degli importi non comunicati (alcuni dei quali sono stati fatturati dalla FC sas) corrisponde alla prima posta di danno.

DANNO DA DISSERVIZIO.

Viceversa, non sussiste la prova del danno da disservizio. La procura ha fondato questa posta sulla violazione del rapporto sinallagmatico e, quindi, sul dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 del c.c.

La Sezione ritiene, invece, che il danno da nesso sinallagmatico è di carattere patrimoniale, e al riguardo non vi è nessuna prova di una diminuzione quali-quantitativa dell'attività del convenuto.

CUMULO DI GIUDIZI

Quanto al rapporto con il sequestro da parte del giudice penale, è vero che la quantificazione del danno patrimoniale operata dal Collegio deve tener conto della somma specificata dal G.U.P. presso il Tribunale di Modena n. 617/2024 RGNR. nella misura della somma di euro 362.084,00.

La Corte EDU si è pronunciata recentemente in merito alla legittimità del cumulo tra la confisca disposta ai sensi dell'art. 322 ter c.p. e il risarcimento del danno erariale, in particolare nella componente patrimoniale conseguente al reato di truffa aggravata, nell'ambito del quale gli importi degli emolumenti costituiscono un arricchimento indebito del responsabile (CEDU, 5.02.2026, Florio e Bassignana c. Italia).

In questa pronuncia, che chiarisce in radice i rapporti tra la confisca e il risarcimento del danno erariale, la Corte EDU ritiene che il cumulo tra i due istituti sia in aperta violazione con l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, che presidia la tutela della proprietà dei prevenuti, consentendo agli Stati aderenti di disciplinare l'uso dei beni privati in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento di imposte, contributi o ammende. In tal senso, il cumulo tra confisca e condanna al risarcimento di un danno erariale realizza una ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del condannato.

La Corte internazionale ha sostenuto la natura essenzialmente punitiva risarcitoria della confisca diretta o per equivalente quando sia limitata al profitto della violazione (come disposta dal G.U.P. di Modena nei confronti del convenuto richiamando l'art. 322 ter c.p., sia pure in

alternativa alla confisca diretta), per la sua funzione di ristabilire la situazione economica del reo riportandola alle condizioni in cui si trovava prima delle violazioni accertate penalmente.

Si ricorda che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto che la confisca diretta e per equivalente sono due modalità attinenti alla stessa misura, e come tali rivestono la qualifica giuridica di mezzi risarcitori quando siano limitate al profitto della violazione, e devono considerarsi pene afflittive nel momento in cui detto limite viene superato (Cass. SS.UU. n. 13783/2025).

In tal senso, la Corte EDU stigmatizza l'orientamento della Corte dei conti che vede nella confisca penale uno strumento con finalità diverse rispetto al risarcimento del danno erariale, sul presupposto che la confisca rappresenterebbe la privazione dei benefici economici conseguiti mediante la violazione delle norme penali, mentre il risarcimento del danno erariale avrebbe unicamente la funzione di consentire la riparazione del pregiudizio economico patito dall'amministrazione pubblica.

L'interpretazione normativa che proviene dalla menzionata decisione della Corte internazionale consente di affermare che la confisca ha una duplice natura, punitiva e riparativa, e che quindi vanno decurtate, nel giudizio contabile, le somme confiscate in sede penale dalla liquidazione del danno patrimoniale, onde evitare la violazione del principio del ne bis in idem qualora la sommatoria tra l'importo confiscato e quello liquidato dalla Corte dei conti, come danno emergente, risulti superiore al danno effettivo patito dalla pubblica

amministrazione danneggiata.

Con riferimento all'art. 104 bis, comma 1-sexies disp. att. c.p.p. la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che nei casi di confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno (Cass. pen. n. 26093/2026), e pertanto detta disposizione, quale norma di chiusura del sistema, garantisce la possibilità di consentire il trasferimento della somma confiscata dallo Stato alla singola amministrazione danneggiata.

Ne consegue che spetta all'A.U.S.L. di Modena promuovere innanzi al Giudice dell'esecuzione penale (secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 665 e ss. c.p.p.) l'azione per l'attribuzione della somma confiscata che, nel caso di specie, copre l'intero danno patrimoniale liquidato dal Collegio.

Tali principi sono stati coerentemente esposti in un recente e condivisibile pronunciamento delle Sezioni d'appello (Sez. II App., n. 128/2026).

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Quanto al rapporto con il procedimento tributario, non vi è alcuna interferenza e rischio di duplicazione, dato che l'Agenzia delle Entrate ha richiesto solamente il pagamento di tasse, interessi e sanzioni sull'importo trattenuto in violazione della convenzione da parte del convenuto e non dichiarato al fisco.

ACCESSORI

Trattandosi di debito di valore, alla somma così quantificata vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla ultima data di apprensione

delle somme (28.4.2020) fino alla presente sentenza, e sulle somme così determinate gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di CAVALLINI Gian Maria, così provvede:

a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna CAVALLINI Gian Maria al pagamento della somma di € 362.084,00 a favore della AOU di Modena oltre alla rivalutazione monetaria, dalla ultima data di apprensione delle somme (28.4.2020) fino alla presente sentenza, e sulle somme così determinate gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo

b) condanna CAVALLINI Gian Maria a pagare, in favore dell'erario le spese del presente giudizio, che liquidano in € 96,00 (novantasei/00).

Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei terzi.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 21 ottobre 2026.

SENT. NR. 172/2026/R

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE f.f.
Marco Catalano	Alberto Rigoni
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 03 novembre 2026

Il Direttore di Segreteria

Laurino Macerola

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, dei terzi.

Bologna il 03 novembre 2026

Il Direttore di Segreteria

Laurino Macerola

f.to digitalmente